

GRUPPO CODAU RICERCA

La figura del Tecnologo Ricercatore a Tempo determinato finanziato su fondi esterni

Roma, Università La Sapienza, 12 giugno 2013

Barbara Rebecchi, Università di Modena e Reggio Emilia

Evoluzione normativa

LIMITE DI SPESA CO.CO.CO. E TEMPI DETERMINATI

* Legge 266/2005 - Legge Finanziaria 2006

Art. 1, comma 187 Le università possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero Co.Co.Co. nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003 .

Art. 1, comma 188 Per le università sono fatte salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di Co.Co.Co. per l'attuazione di **progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del FFO delle Università**

* Legge 296/2006 - Legge Finanziaria 2007

Art. 1, comma 538 Con effetto dall'anno 2007, all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

* Legge 244/2007 - Legge Finanziaria 2008

Art. 3, comma 80 Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, **è ridotto al 35 per cento.**

* Decreto Legge 78/2010 convertito in Legge 122/2010

Art. 9, comma 28 Dal 2011 la spesa per personale a tempo determinato, co.co.co e in convenzione, deve essere contenuta entro il limite del **50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Un** ulteriore limite del 50% della spesa del 2009 è posto per i contratti di formazione lavoro, rapporti formativi e lavoro accessorio. Resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 188, della L. 266/2005.

Tecnologo a tempo determinato

- * Legge 240/10
- * **Altre disposizioni in materia di università**
- * **Art. 54 (Tecnologi a tempo determinato)**
 1. Al fine di potenziare le attività di ricerca degli atenei anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

Tecnologo a tempo determinato

- * Legge 240/10

- * **“Art. 24-bis. (Tecnologi a tempo determinato)**

1. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea ed ~~eventualmente di~~ una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività predette.

2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università, fermi restando l’obbligo di pubblicità dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero e dell’Unione Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.

Tecnologo a tempo determinato

- * Legge 240/10

- * **“Art. 24-bis. (Tecnologi a tempo determinato)**

3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. **La durata complessiva degli stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima università.** Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.

4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all'eventuale qualificazione professionale richiesta, è stabilito dalle università ed è determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università. **L'onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.**

5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle università.”.

Tecnologo a tempo determinato

CARATTERISTICHE

- Supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca (project manager)
- Laurea + particolare qualificazione professionale
- Procedure pubbliche di selezione
- Minimo 18 mesi prorogabili per una volta sola e per 3 anni al massimo
- Massimo 5 anni con la stessa università
- Trattamento economico tra minimo e massimo determinato tra D3 e EP3
- Regolamentazione da parte delle università

Tecnologo a tempo determinato

Alcune Università hanno adottato i regolamenti per l'assunzione di dette figure:

- * I Regolamenti prevedono che queste figure vengano assunte con contratti aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di supporto, sia di tipo tecnico che amministrativo, alle attività di ricerca, per il potenziamento dello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altri enti e organismi pubblici e privati.
- * **L'onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca cui fungono da supporto i tecnologi.**
- * Il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente. L'Università provvede inoltre alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e da responsabilità civile.
- * Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di pubblico impiego nonché alle prescrizioni del **CCNL comparto Università**, in quanto applicabili

Tecnologo a tempo determinato

Le procedure di reclutamento dei tecnologi sono proposte dai Dipartimenti, i quali interessati all'istituzione temporanea del posto di tecnologo devono con apposita delibera:

- a) approvare il programma di lavoro per il quale il tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo;
- b) individuare le risorse ed acquisire l'impegno all'erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore;
- c) Indicare il trattamento economico nel rispetto dell'art. 24 bis, comma IV della legge 240/2010.

La delibera del Dipartimento, corredata del progetto di ricerca ed eventuale proposta di convenzione sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione

- * Come inquadrare questa figura???
- * All'interno del CCNL del personale tecnico amministrativo o no????

La legge 30 dicembre 2010, n. 240 Ricercatori a Tempo Determinato (RTD)

Art. 24 – ricercatori a tempo determinato

L'art.29 (*Norme transitorie e finali*) della legge n.240/2010, al comma 11 della lettera d) dispone l'abrogazione dell'art.1 comma 14, della Legge n.230/2005 disciplinante il conferimento di contratti per Ricercatori a Tempo Determinato.

•

La legge 30 dicembre 2010, n. 240 Ricercatori a Tempo Determinato (RTD)

Art. 24 – ricercatori a tempo determinato

- * La nuova disposizione, oltre ad introdurre una nuova figura di Ricercatore a Tempo Determinato (le principali diversità sono costituite da impegno differente, costo differente, diversa tipologia di selezione) prevede l'inserimento del relativo Ruolo all'interno della programmazione, senza chiarire se riferito all'ambito finanziario o anche di utilizzo di punti organico.

La legge 30 dicembre 2010, n. 240 Ricercatori a Tempo Determinato (RTD)

Art. 24 – ricercatori a tempo determinato

* I contratti hanno le seguenti tipologie:

- a) contratti di durata **triennale** prorogabili per soli **due anni**, per una sola volta,
- b) **contratti triennali non rinnovabili**, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

La legge 30 dicembre 2010, n. 240 Ricercatori a Tempo Determinato (RTD)

Art. 24 – ricercatori a tempo determinato

I contratti tipo a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti tipo b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a **350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.**

Nell'ambito delle **risorse disponibili per la programmazione**, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università **valuta** il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della **chiamata nel ruolo di professore associato**, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e).

In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro.

La legge 30 dicembre 2010, n. 240 Ricercatori a Tempo Determinato (RTD)

Art. 24 – ricercatori a tempo determinato

Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti tipo a, è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.

Per i titolari dei contratti di tipo b, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.

La legge 30 dicembre 2010, n. 240

Ricercatori a Tempo Determinato (RTD)

Titolo III - art. 24 – ricercatori a tempo determinato

- * L'art.29 (*Norme transitorie e finali*) della legge n.240/2010, al comma 7) dispone inoltre che con Decreto vengono identificati gli specifici programmi di ricerca di alta qualificazione i vincitori dei quali possono essere oggetto di chiamata diretta per il conferimento di contratti per Ricercatori a Tempo Determinato.

•

La legge 30 dicembre 2010, n. 240

Ricercatori a Tempo Determinato (RTD)

In particolare è stato chiesto al MIUR se dette assunzioni, **nel caso in cui siano interamente finanziate da programmi ministeriali**, come ad es. i bandi FIRB o i FIRB giovani analogamente a quanto previsto dall'art. 1 della Legge 1/2009 per le assunzioni relativa ai ricercatori finanziati o cofinanziati dal ministero ("cd. ricercatori Mussi), possano considerarsi in deroga al divieto di assunzioni previsto dalla legge citata e fuori dalla programmazione dei ruoli degli Atenei.

La legge 30 dicembre 2010, n. 240

Ricercatori a Tempo Determinato (RTD)

- * In altre parole, nel caso in cui dette figure vengano assunte all'interno di progetti vinti dagli Atenei a seguito di bandi **su base competitiva FINANZIATI DA MIUR O COMMISSIONE EUROPEA** e i costi per le assunzioni di detti Ricercatori siano interamente a carico di detti progetti, si auspica che non vengano considerati nella programmazione dei Ruoli degli Atenei
- * **Circolare MIUR prot. N. 912 del 09/06/2011**
Turn over 2010 (programmazione 2011) e disponibilità residue Turn over 2009 (programmazione 2010)

La legge 30 dicembre 2010, n. 240

Atenei entro limite del 90% FFO

Atenei fuori limite del 90% FFO

Ricercatori a tempo determinato	
Ricercatori a tempo determinato art 24, comma 3, L.240/2010, lettera a) e b) (finanziati integralmente con fondi di bilancio)	0,50
Ricercatori a tempo determinato art 24, comma 3, L.240/2010, lettera a) (se finanziati integralmente con fondi esterni PO 0,00)	<i>In relazione alla % gravante sul bilancio dell'Ateneo da 0,49 a 0,00</i>
Ricercatori a tempo determinato art 24, comma 3, L.240/2010, lettera a) totalmente gravanti sui seguenti fondi: Montalcini, PRIN, FIRB, "Futuro in ricerca" ed ERC-VIIPQ	0,00
Ricercatori a tempo determinato art 24, comma 3, L.240/2010, lettera b) (se finanziati integralmente con fondi esterni PO 0,35)	<i>In relazione alla % gravante sul bilancio dell'Ateneo da 0,49 a 0,35</i>
Ricercatori a tempo determinato (Contrattisti di cui alla L 4 novembre 2005, n. 230) per posti banditi prima dell'entrata in vigore della L 240/2010	<i>In relazione alla % gravante sul bilancio dell'Ateneo da 0,50 a 0,00</i>

17

Ricercatori a tempo determinato	
Ricercatori a tempo determinato art 24, comma 3, L.240/2010, lettera a) totalmente gravanti sui seguenti fondi: Montalcini, PRIN, FIRB, "Futuro in ricerca" ed ERC-VIIPQ	0,00
Ricercatori a tempo determinato art 24, comma 3, L.240/2010, lettera a) totalmente gravanti su Fondi esterni	0,00
Ricercatori a tempo determinato (Contrattisti di cui alla L 4 novembre 2005, n. 230) totalmente gravanti su Fondi esterni	0,00

Assunzione RTD senza procedura selettiva

- * Art. 17 (Regolamento RTD Sapienza)

- * L'Università può stipulare contratti a tempo determinato con soggetti già utilmente selezionati sulla base dei requisiti e secondo le procedure stabilite dalla Commissione Europea nell'ambito di Programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione finanziati dalla Comunità Europea. In particolare per i soggetti risultati vincitori di Bandi IDEAS- Advanced o Starting Grant , borse Marie Curie , FIRB o similari.

L'Università può altresì stipulare contratti, di norma, nella misura non superiore al 10% dei ricercatori a tempo determinato in servizio, anche con soggetti già selezionati nell'ambito di competizioni nazionali od internazionali, dedicate a giovani ricercatori, nell'ambito di Programmi di ricerca, promosse da Istituzioni universitarie, di ricerca, di cultura e simili, di natura pubblica o private no-profit, europee od internazionali, che finanzino il ricercatore utilmente selezionato. Tale limite potrà essere valicato su autorizzazione del Senato Accademico.

La legge 30 dicembre 2010, n. 240 Ricercatori a Tempo Determinato (RTD)

Titolo III - art. 24 – ricercatori a tempo determinato

*** DECRETO 1 luglio 2011**

Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 29, comma 7, della legge n. 240/2010.

La legge 30 dicembre 2010, n. 240

Ricercatori a Tempo Determinato (RTD)

Titolo III - art. 24 – ricercatori a tempo determinato

Il decreto identifica i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea (UE) o dal (MIUR), i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo determinato da parte delle università ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, e successive modificazioni, e dell'art. 29, comma 1, della legge n. 240 del 2010..

La legge 30 dicembre 2010, n. 240

Ricercatori a Tempo Determinato (RTD)

Titolo III - art. 24 – ricercatori a tempo determinato

I programmi di ricerca finanziati dal MIUR sono:

- a) FIRB «IDEAS» (coordinatore nazionale puo' essere considerato equipollente alla posizione di RTD lettera b))
- b) FIRB «Futuro in ricerca», nell'ambito dei quali sono previste tre linee di intervento: linea 1 e 2: il responsabile di progetto puo' essere considerato equipollente ad un RTD lettera a); linea 3: il responsabile di progetto puo' essere considerato equipollente ad un RTD lettera b)

La legge 30 dicembre 2010, n. 240

Ricercatori a Tempo Determinato (RTD)

Titolo III - art. 24 – ricercatori a tempo determinato

I programmi di ricerca finanziati dall'UE, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta sono nell'ambito del VII PQ:

- a) il programma «Cooperazione»
- b) il programma «Idee» (ricerca di frontiera e ricerca di base)

La legge 30 dicembre 2010, n. 240

Ricercatori a Tempo Determinato (RTD)

Titolo III - art. 24 – ricercatori a tempo determinato

a) nel programma «Cooperazione» il ruolo di coordinatore può essere considerato equipollente alla posizione di professore associato (nel caso di progetti di grande rilevanza può essere valutata anche l'ipotesi di equipollenza con la posizione di professore ordinario)

La legge 30 dicembre 2010, n. 240

Ricercatori a Tempo Determinato (RTD)

Titolo III - art. 24 – ricercatori a tempo determinato

Nel programma «Idee»:

- a) il ruolo di PI (*starting grant*) può essere considerato equipollente alla posizione di RTD lettera b) (nel caso di progetti di grande rilevanza, può essere valutata anche l'ipotesi di equipollenza con la posizione di professore associato);
- b) il ruolo di PI (*advanced grant*) può essere considerato equipollente alla posizione di professore associato; nel caso di progetti di grande rilevanza, può essere valutata anche l'ipotesi di equipollenza con la posizione di professore ordinario.

La legge 30 dicembre 2010, n. 240

Ricercatori a Tempo Determinato (RTD)

Titolo III - art. 24 – ricercatori a tempo determinato

Chiamata diretta

IMPORTANTE

Trattandosi di chiamata diretta si applica l'art. 1, comma 9 della legge 230/2005 il quale prevede che la proposta di stipula del contratto sia sottoposta al parere del MIUR.

«A tali fini le università formulano specifiche proposte al **MIUR il quale concede o rifiuta** il nulla osta alla nomina, **previo parere di una commissione, nominata dal CUN**, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata

La legge 30 dicembre 2010, n. 240

Ricercatori a Tempo Determinato (RTD)

- * MOZIONE DEL CUN SUL RECLUTAMENTO MEDIANTE “CHIAMATA DIRETTA”: DIMENSIONE, CARATTERI E IMPATTO. PER UNA RINNOVATA RICHIESTA DI REVISIONE DELLA NORMATIVA.
- * Adunanza del 26/9/2012, Prot. n. 1568
«...chiamate dirette di ricercatori a tempo determinato, vincitori dei programmi di ricerca FIRB “Futuro in Ricerca”, coordinatori di progetto o responsabili di unità di ricerca. L’attuale Bando 2012 e il collegato regolamento attuativo prevedono, infatti che i vincitori di un progetto “Futuro in Ricerca”, coordinatori di progetto o responsabili di unità di ricerca, possano essere immessi con “chiamata diretta” delle Università nel ruolo di ricercatore a tempo determinato, sia pure con fondi esplicitamente previsti a tal fine dal progetto di ricerca, **risultando così sottoposti a una duplice valutazione della quale è dubbia la necessità e l’opportunità.**»

Decreto Legislativo n. 49 del 29 marzo 2012

«Disciplina per la programmazione, il monitoraggio, la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei....»

Titolo III - art. 24 – ricercatori a tempo determinato

Decreto Legislativo n. 49 del 29 marzo 2012

«Disciplina per la programmazione, il monitoraggio, la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei....»

All'art.3 comma 1 è prevista la predisposizione di piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo determinato e indeterminato.

Decreto Legislativo n. 49 del 29 marzo 2012

Disciplina per la programmazione, il monitoraggio, la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei....»

All'art. 5 comma 5 si dice:

«Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che:

- * a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b),
 - * ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) siano destinati al finanziamento di spese relative al personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo determinato o ai contratti di insegnamento.»

Decreto Legislativo n. 49 del 29 marzo 2012

«Disciplina per la programmazione, il monitoraggio, la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei...»

All'art. 7 comma 2 sub a si dice:

«Sono in ogni caso consentite:

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette **e quelle relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5»**

Decreto Legislativo n. 49 del 29 marzo 2012

- * La norma fissa al 80% delle entrate derivanti da contributi statali e dalle tasse e sovratasse universitarie il limite della spesa di personale per le universita'
- * Secondo la norma non rientrano nel calcolo delle spese di personale le spese per contratti a tempo determinato derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati, ma devono essere supportati **da norme, accordi o convenzioni approvati** dal Consiglio di Amministrazione.
- * E' necessaria quindi una verifica attenta della tipologia del fondo

Nota ministeriale 5 aprile 2013 prot. N. 8312

- * il Ministero ha precisato che dall'anno 2013 entra integralmente in vigore quanto previsto dal Decreto legislativo 49/12 (in particolare l'art.5) così come modificato dalla legge 135/12 ed ha richiamato alcune regole per la programmazione 2013.
- * Per quanto attiene, ai finanziamenti esterni, sono state individuate le caratteristiche che devono ricorrere, affinché possano essere considerati tali, in sede di controllo successivo.

Nota ministeriale 5 aprile 2013 prot. N. 8312

Le autorizzazioni per i costi derivanti da finanziamenti esterni (sia in caso di attivazione che di rinnovo) riguarderanno esclusivamente:

- * convenzioni stipulate tra l'Ateneo e il soggetto finanziatore contenenti la tipologia di contratto finanziato, l'eventuale settore concorsuale, l'importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento, nonché, in caso di versamento pluriennale, le relative garanzie a copertura del finanziamento. La convenzione deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione con parere preventivo del Collegio dei revisori dei conti;

Nota ministeriale 5 aprile 2013 prot. N. 8312

- * contratti attivati in relazione a specifiche disposizioni normative (es leggi regionali) da cui risulti chiara la destinazione del finanziamento per la copertura di tale tipologia di contratti. L'avvio della procedura deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione con parere preventivo del Collegio dei revisori dei conti
- * **progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista la possibilità di attivare contratti per ricercatori a tempo determinato tra le spese ammissibili e rendicontabili.** L'avvio della procedura deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione con parere preventivo del Collegio dei revisori dei conti.

Nota ministeriale 5 aprile 2013 prot. N. 8312

Interpretazione Consiglio di Amministrazione

UNIMORE

Relativamente ai contratti attivati mediante finanziamenti per ricerca istituzionale su bandi competitivi FIRB, PRIN , Futuro in ricerca, Montalcini, ERC-VII PQ per i quali il Ministero si riserva di effettuare le dovute verifiche visto che anche la recente circolare indica genericamente la necessaria previsione di spesa tra le voci “ammissibili e rendicontabili”, tenuto conto delle implicazioni connesse all’impatto sull’utilizzo di punti organico disponibili per la programmazione dei ruoli in Ateneo, il Consiglio d’Amministrazione di Unimore ha ritenuto opportuno, laddove le spese di personale a budget di progetto non risultino capienti o per importo o per durata del progetto (fattispecie molto comune in tutti i progetti di durata triennale), non ricorrere all’utilizzo, per tali finalità, in tutto o in parte alle spese generali di progetto.

Nota ministeriale 5 aprile 2013 prot. N. 8312

- * Entro i parametri di sostenibilità di bilancio ed esclusivamente con riferimento agli Atenei che al 31/12 dell'anno precedente evidenziano un avanzo di amministrazione e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria (ISEF) superiore a 1 **è consentito destinare eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi) riscossi e disponibili nel bilancio di Ateneo al finanziamento di contratti di tipologia a).** A tal fine è necessario che nell'ambito del Bilancio unico di Ateneo sia costituito un fondo unico di Ateneo in cui far confluire tali risorse: nell'ambito delle relative disponibilità il Consiglio di Amministrazione e previa verifica del Collegio dei revisori dei Conti deve autorizzare l'impegno di bilancio e indicare con un'unica delibera i contratti che intende attivare o, in caso di proroga, i soggetti interessati, il relativo importo a copertura completa dell'intera durata del contratto. **Non sono ammesse coperture parziali dei contratti attivati o prorogati.**

Nota ministeriale 5 aprile 2013 prot. N. 8312

Interpretazione UNIMORE

I finanziamenti che possono costituire detto **“fondo unico”** sono esclusivamente quelli indicati nella circolare e consistenti in **“utili”** ovvero **economie accertate una volta conclusi i contratti conto terzi o, nel caso di progetti di ricerca, una volta non solo che il progetto si sia concluso e siano stati adempiuti tutti gli obblighi di rendicontazione**, ma siano anche scaduti i termini per gli eventuali controlli da parte dell'ente erogatore del finanziamento (interpretazione UNIMORE).

Dette risorse finanziarie, una volta accertata la loro effettiva disponibilità da parte del Consiglio di amministrazione e previa verifica del Collegio dei revisori dei conti, potranno essere destinate alla copertura di ruoli di ricercatore a tempo determinato lettere a) sulla base di un'unica delibera annuale del Consiglio che individuerà i ruoli da attivare o da prorogare.

Nota ministeriale 5 aprile 2013 prot. N. 8312

La nota ha precisato che eventuali assunzioni effettuate in difformità ai limiti previsti dalla normativa in vigore comportano responsabilità in capo agli organi che le hanno disposte e penalizzazioni nelle assegnazioni di FFO da corrispondere all' Ateneo nell'anno successivo a quello in cui si verificano.



Grazie per l'attenzione!!!

barbara.rebecchi@unimore.it